

deliberazione n. 5

INDIVIDUAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4
DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11,
DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA
E RICERCA SCIENTIFICA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 18 OTTOBRE 2005, N. 12

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 8/05, a iniziativa della Giunta regionale "Individuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, delle aree demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica" dando la parola al Consigliere di mag-

gioranza Massimo Binci e al Consigliere di minoranza Luigi Viventi relatori della III Commissione consiliare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4, concernente: "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";

Considerato che l'individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell'acquacoltura è parte del programma triennale regionale di cui alla l.r. 11/2004;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio attività ittiche, commercio e tutela del consumatore, caccia e pesca sportiva, reso nella proposta della Giunta regionale;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, resa nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del primo comma dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione consiliare permanente competente in materia;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di approvare, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 13 maggio 2004, n. 11, l'individuazione, ai sensi dell'articolo 4 della stessa, delle aree demaniali marittime per attività di acquacoltura e ricerca scientifica, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "Il Consiglio approva"

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Michele Altomeni

f.to Guido Castelli

ALLEGATO

**INDIVIDUAZIONE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4
DELLA LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004, N. 11
DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME
PER ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E RICERCA SCIENTIFICA**



Allegato alla deliberazione 18 ottobre 2005, n. 5

INDICE

Premessa	Pag. 3
1 FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO	Pag. 5
1.1 Cronistoria	Pag. 5
1.2 Scopi del piano	Pag. 7
2 LA SITUAZIONE ATTUALE	Pag. 10
2.1 Le concessioni rilasciate fino al 2004 e le prospettive di ampliamento	Pag. 10
2.2 Le azioni della Regione dal 2000 ad oggi	Pag. 13
3 LE ESIGENZE DI SVILUPPO	Pag. 15
4 DEFINIZIONE DELLE ZONE E DELLE AREE	Pag. 18
4.1 Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura	Pag. 18
4.2 La suddivisione delle zone	Pag. 19
4.3 Prescrizioni per le singole aree in concessione	Pag. 20
4.4 Concorrenza di più domande di concessione	Pag. 20
4.5 Concessioni per attività di ricerca scientifica	Pag. 22
5 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE	Pag. 23
5.1 Elementi per l'individuazione	Pag. 23
5.2 Proposte per la localizzazione delle ZONE	Pag. 23
6 CONCLUSIONI	Pag. 26
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Pag. 27
BIBLIOGRAFIA	Pag. 28
ALLEGATI CARTOGRAFICI	

PREMESSA

L'attività di pesca, intesa come prelievo non selettivo del patrimonio ittico naturale, è una risorsa che l'uomo ha utilizzato sin dalle origini.

Negli ultimi decenni l'eccessivo sfruttamento delle risorse marine, le mutate condizioni sociali delle popolazioni occidentali, la conseguente necessità di approvvigionamento di sempre crescenti quantitativi di alimenti ad alto valore nutritivo e la consapevolezza della necessità di un nuovo rapporto con gli ecosistemi, segnano il passaggio ad altre forme di utilizzo delle risorse naturali.

L'acquacoltura e la maricoltura, rappresentano oggi attività in costante sviluppo e anche nella nostra regione il fenomeno si sta diffondendo soprattutto grazie alla molluschicoltura.

Il crescente numero di impianti presenti lungo tutta la costa impone una regolamentazione del settore volta a garantire sia uno sviluppo eco-compatibile sia un'integrazione sostenibile con le altre realtà socio-economiche presenti, in quanto il comparto inevitabilmente entra in competizione con altri settori quali la pesca tradizionale, le attività turistico ricreative e quelle industriali.

La riduzione dello sforzo di pesca, la necessità di creare aree di ripopolamento, la crescente attenzione che le stessa UE rivolge all'acquacoltura, l'opportunità di incentivare una diversificazione dei redditi degli operatori, sono tutti elementi che stanno determinando un crescente interesse da parte delle istituzioni pubbliche e dei soggetti privati verso attività di maricoltura in generale.

Nelle Marche, a causa delle caratteristiche geo-morfologiche della costa e delle condizioni meteo-marine presenti, non è stata possibile finora l'installazione di redditivi impianti di piscicoltura, pertanto la maricoltura regionale si traduce essenzialmente in attività di mitilicoltura/molluschicoltura, senza altre vere alternative.

Tuttavia, in attesa che nuove tecnologie di allevamento favoriscano lo sviluppo della piscicoltura marchigiana, dato l'aumentare complessivo delle domande di utilizzo del mare, si rende comunque necessario fin da ora regolamentare lo sviluppo del settore con gli strumenti normativi atti ad assicurare una lineare programmazione almeno nel medio periodo.

Una razionale programmazione delle attività di concessione appare ancor più importante se si considera che il maggior interesse registrato intorno alla materia è scaturito negli ultimi tempi dalle possibilità di finanziamento offerte dalla comunità europea per lo sviluppo della maricoltura. In particolare i fondi messi a disposizione con lo “SFOP” (Reg. CE 2792/99) – Misura 3.2 – Acquacoltura e maricoltura- hanno contribuito (con un finanziamento pari al 40% delle spese ammissibili) alla realizzazione di ben 20 progetti che tra il 2000 e il 2006 si sono concretizzati con la nascita di altrettanti impianti di molluschicoltura.

Nelle Marche gli impianti di molluschicoltura realizzati dal 1998 ad oggi sono tutti orientati verso la produzione di mitili (*Mytilus galloprovincialis*), molluschi bivalvi che si accrescono filtrando la sostanza organica presente in sospensione nella colonna d'acqua. L'accrescimento è ridotto durante i mesi invernali mentre aumenta sensibilmente nel periodo che va da aprile a settembre garantendo produzioni elevate per unità di superficie. Recentemente la tendenza è stata quella di favorire la costruzione di strutture in mare aperto, denominate “longlines”, che sono quelle maggiormente presenti negli impianti della nostra regione. Negli ultimi due anni gli allevamenti già attivi hanno intrapreso piccole sperimentazioni volte alla diversificazione delle produzioni. In particolare si sta tentando l'allevamento delle ostriche (*Ostrea edulis*), allo scopo di raggiungere anche per questo mollusco volumi produttivi di interesse commerciale.

In ultima analisi bisogna considerare che se da un lato la capacità filtrante dei mitili costituisce un punto a favore per gli allevamenti (gli impianti costituiscono delle vere e proprie “centrali filtranti”), d'altro canto la stessa attività di filtraggio è alla base del maggiore problema che affligge questo tipo di allevamenti e cioè la contaminazione del prodotto ad opera di tossine prodotte da alcune alghe planctoniche. Tale fenomeno (in aumento nell'ultimo anno) ha ripercussioni negative sulla commercializzazione dato che costituisce un rischio per la salute umana, La realizzazione di un piano di gestione e in particolare la localizzazione delle aree concesse per la molluschicoltura, dovrà prevedere anche la possibilità di fronteggiare in modo efficace e razionalizzato tali emergenze di tipo sanitario.

1 – FUNZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO

1.1 - Cronistoria

E' opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione, il mare territoriale non fa parte del demanio marittimo in quanto su di esso lo Stato non ha la piena amministrazione, tuttavia l'art. 524 del Regolamento del Codice della Navigazione stabilisce che:

“per l'occupazione e l'uso di zone di mare territoriale... si applicano le stesse disposizioni stabilite dal demanio marittimo dal Codice della Navigazione e dal presente Regolamento”

e pertanto esso è di fatto un bene del demanio.

L'art. 59 del DPR 616/1977 ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando la utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, escludendo dalla delega le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale, ma tale norma ha dispiegato la sua efficacia solo con l'adozione del DPCM del.21.12.95.” che individua le aree di interesse nazionale escluse dalla delega.

Indi con D.lgs 31.03.1998 n.112. art. 105 comma 2, sono state conferite alle Regioni “le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuati col citato D.P.C.M.

Nel frattempo il D.L. 5 ottobre 1993 n.400. convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993 n. 494, all'art. 6- comma 3 - stabilisce che:

“le Regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari di spiaggia”

In seguito, con la legge regionale 17 maggio 1999 n. 10 e s.m.i.- Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione

amministrativa- al CAPO VII – Turismo- all’art.31 (Funzioni dei Comuni) viene stabilito che:

“sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale”

Tale dicitura ha inizialmente creato confusione amministrativa in quanto, assodato che tale norma conferisce competenze in materia di concessioni demaniali a terra per fini turistico-ricreativi solo ai Comuni, senza tuttavia circoscriverne gli ambiti specifici.

Quindi gli stessi Comuni non sono stati investiti delle competenze in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime di specchi acquei per attività di acquacoltura e ricerca scientifica, e pertanto occorreva definire l’attribuzione di tali funzioni. (Rif. al D.LGS 112/98 ?).

Successivamente la legge costituzionale n. 3/2001, che ha ridisegnato il rapporto tra Stato e Regioni, nel riscrivere l’art.117, ha attribuito , tra l’altro, alle Regioni competenza esclusiva in materia di pesca e, in parte, dell’uso del demanio marittimo. In passato, l’ente competente per il rilascio delle concessioni demanio sul mare territoriale finora era lo Stato, che ha svolto la sua funzione per mezzo delle locali Capitanerie di Porto, secondo quanto dettato dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione.

Durante tale fase di passaggio di competenze tra lo Stato e le Regioni, alcune di queste hanno assunto direttamente o tramite gli enti locali l’esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, mentre altre, tra cui la Regione Marche, per il tramite della Conferenza dei Presidenti, hanno fatto ricorso al cosiddetto “avvalimento”, cioè alla prosecuzione temporanea delle competenze da parte delle Capitanerie per le pratiche in corso (atto n.3201 del 09.12.1997della Giunta Regionale).

Con nota del 06.08.01, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che una volta ultimate le pratiche in corso e le procedure di trasferimento di tali funzioni (pratiche, personale, fondi) sarebbe venuto a cessare l’avvalimento per l’esercizio delle funzioni in materia e pertanto ha sollecitato le Regioni all’assunzione dell’esercizio di tali funzioni

“senza comportare le riattribuzioni di compiti e funzioni già in concreto e di fatto conferiti ad esse o agli enti locali”.

Come conseguenza di ciò, alla scadenza dell'avvalimento, le Capitanerie di porto hanno inoltrato tutti gli atti in merito alle singole amministrazioni comunali. Nell'acquisire tali competenze la Giunta Regionale, dato anche lo stallo creatosi, è intervenuta d'urgenza con deliberazione n. 537 del 12.03.2002, determinando i criteri regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime per l'utilizzo degli specchi d'acqua per attività di pesca, maricoltura e attività scientifiche o produttive correlate alla tutela delle risorse alieutiche, specificando che tale funzione viene gestita direttamente dalla Regione attraverso la propria struttura competente in materia di pesca.

Successivamente, con propria deliberazione n. 1461 del 02.08.02 la Giunta Regionale ha stabilito gli indirizzi regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime nel settore pesca, maricoltura e ricerca scientifica correlata, indi con Decreto n. 553 del 28.08.02 è stata definita la modulistica regionale al fine del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo dei beni del demanio marittimo per attività di acquacoltura o correlate.

Successivamente la citata L.R. 10/99 è stata modificata (BUR n.120 del 14.11.02) ed è stato introdotto al CAPO VII – Turismo- l'art. 29 bis (Funzioni della Regione), in cui viene stabilito che:

“sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni relative a zone del mare territoriale per le attività di pesca ed acquacoltura e per le attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse della pesca”

1.2 - Scopi del piano

Allo scopo di razionalizzare la utilizzazione delle zone di mare territoriale e delle aree demaniali marittime, in ragione dell'applicazione uniforme e coerente dei principi di sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso gli imprenditori e i consumatori ed al fine di prevenire eventuali conflitti con le imprese di pesca, la Regione approva il Piano Regionale di utilizzazione di dette zone ed aree per finalità di acquicoltura ed attività ad essa correlate, di seguito denominato Piano.

Il Piano persegue lo scopo di coordinare e armonizzare la normativa relativa alla Pesca con le disposizioni che disciplinano le varie forme di utilizzazione del demanio marittimo e del mare territoriale, al fine di favorire la promozione, lo sviluppo, il

sostegno delle attività di pesca e di acquacoltura, individuando e applicando norme generali regolatrici della materia e provvedimenti di semplificazione delle relative procedure amministrative.

Il piano è predisposto ed approvato dalla Regione, sentita l'Autorità Marittima, dopo aver acquisito il parere della conferenza delle autonomie e degli organismi Consultivi regionali, di cui all'art. 5 della legge regionale 11/04.

Il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo del mare territoriale e del demanio marittimo per finalità di pesca e di acquicoltura nei rispettivi ambiti, deve garantire costantemente il migliore equilibrio tra le risorse biologiche e le attività di pesca nell'ambito regionale, assicurando lo sviluppo sostenibile del settore e favorendo la competitività delle imprese sui mercati, in conformità ai principi posti con l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Per meglio conseguire tali obiettivi, la Regione ritiene indispensabile assumere direttamente l'esercizio unitario delle funzioni in materia di rilascio delle concessioni, che deve attuarsi con l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'uso dei beni demaniali marittimi e dei criteri generali posti a fondamento del presente Piano, tenendo presente che le politiche e l'azione amministrativa in materia di acquacoltura:

- a) si ispirano ai principi della sostenibilità e responsabilità verso l'ambiente e verso i consumatori;
- b) assegnano priorità agli strumenti che assicurano produzioni certificate, di qualità ed eco-compatibili ;
- c) promuovono opportunità occupazionali attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, con particolare riferimento all'ambito giovanile;
- d) si avvalgono degli strumenti di concertazione tra lo Stato, la Regione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, nel contesto e nei limiti delle disposizioni dell'Unione Europea;
- e) si avvalgono della consultazione di tutti gli altri soggetti associativi interessati al settore;

- f) si avvalgono della ricerca scientifica nella definizione delle regole tecniche di accesso alle risorse biologiche e nella definizione degli indicatori di sostenibilità;
- g) garantiscono la piena coesione delle politiche in materia di pesca ed acquacoltura nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea.

La Regione, mediante l'adozione del presente Piano, intende incentivare il comparto ittico, promuovendo le seguenti iniziative:

- organizzazione della gestione delle acque demaniali prospicienti la costa regionale, al fine di promuovere uno sviluppo integrato e sostenibile delle varie attività produttive (pesca, allevamento, turismo, ecc), mirante a ridurre le conflittualità tra i diversi soggetti operanti in mare;
- ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto, tramite iniziative volte a potenziare la produzione, tramite lo sviluppo delle tecnologie di allevamento e la diversificazione delle specie prodotte;
- realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistemi integrati di allevamento;
- razionalizzazione dei controlli volti alla tutela del prodotto contro la contaminazione ad opera di tossine algali.

2 - LA SITUAZIONE ATTUALE

2.1 - Le concessioni rilasciate fino al 2004 e le prospettive di ampliamento

Attualmente sulle acque antistanti la costa marchigiana (174 km) sono presenti n. 17 concessioni demaniali marittime di cui n. 10 già esistenti alla data del 31.12.02, n. 3 rilasciate nel 2003 e n. 4 rilasciate nel 2004, per una superficie complessiva pari a 21.560.164 mq (Tab. 1).

	Compartimento marittimo	Superficie totale in mq	Titolare	Utilizzo	Data inizio	Data scadenza
1	ANCONA	360.000,00	Paolo Nicolini	mitilicoltura	2004	2009
2	ANCONA	2.000.000,00	ISMAR-CNR	ricerca	1997	2006
3	ANCONA	132,00	ISMAR-CNR	ricerca	1999	2008
4	ANCONA	2.000.000,00	Sena Gallica	mitilicoltura	1999	2009
5	ANCONA	3.910.000,00	CO.PE.MO	mitilicoltura	2003	2009
6	ANCONA	3.977.500,00	Cons. Mitilconero	mitilicoltura	2003	2009
7	ANCONA	582,00	Portonovo coop	mitilicoltura	1999	2008
8	ANCONA	2.000.000,00	Punto Azzurro	mitilicoltura	2003	2009
9	ANCONA	1.102.500,00	CO.P.A.C	mitilicoltura	2004	2009
totale		15.350.714,00				
10	PESARO	1.000.000,00	Altomare srl	mitilicoltura	1999	2008
11	PESARO	2.925.000,00	Altomare srl	mitilicoltura	1997	2004
12	PESARO	500.000,00	CO.PRO.MO	mitilicoltura	1999	2008
13	PESARO	500.000,00	CIO.CHE.DO	mitilicoltura	1999	2008
14	PESARO	1.000.000,00	MARCOOP	mitilicoltura	2004	2009
totale		5.925.000,00				
15	S.B.TRONTO	144.000,00	MITILPESCA	mitilicoltura	1990	2007
16	S.B.TRONTO	72.000,00	MITILPESCA	mitilicoltura	2002	2007
17	S.B.TRONTO	68.450,00	IPSIA	ricerca	2004	2009
totale		284.450,00				

Tab. 1 Quadro riepilogativo (aggiornato a dicembre 2004) relativo a tutte le concessioni demaniali attive nel tratto di costa della Regione Marche.

Nove concessioni sono presenti nel tratto di mare che ricade nel compartimento di Ancona, cinque in quello di Pesaro e tre in quello di S. Benedetto del tronto (Tab.1 – Fig. 1 e 2)

La quasi totalità delle aree (14) è utilizzata per l'allevamento di mitili e molluschi eduli lamellibranchi, per una superficie di 19.491.582 mq , pari all'90,4% della superficie totale, mentre 2.068.582 mq, pari al 8,6% della superficie (Fig. 3), sono destinati ad attività di ricerca svolte principalmente dall'ISMAR-CNR di Ancona e dall'istituto IPSIA di San Benedetto del Tronto.

Le superfici vanno da un minimo di 130 mq. del CNR (per attività di ricerca) ad un massimo di quasi 4 milioni di mq. delle ditte Copemo e Mitilconero (per attività

allevamento mitili). Caratteristiche salienti delle aree risultano essere la forma rettangolare ed una superficie media complessiva di 1.250.000 mq circa.




Fig. 1 Estensione complessiva (in milioni di metri quadrati) per i tre compartimenti marittimi della Regione Marche




Fig. 2 Distribuzione delle concessioni demaniali nei tre compartimenti marittimi regionali. Per ogni compartimento sono riportati valori relativi a: numero totale di concessioni; numero di concessioni utilizzate per l'installazione di impianti di acquicoltura; numero di concessioni utilizzate per attività di ricerca scientifica.

Per ciò che riguarda la reale utilizzazione degli spazi concessi destinati alla realizzazione di impianti di molluschicoltura, si osserva che in alcuni casi anche dopo molto tempo dall'avvenuta concessione non tutta l'area viene utilizzata.

Proprio per ovviare a tale fenomeno, la Giunta Regionale con la Delibera 1461 del 2002 prevede che nel caso l'area sia destinata all'installazione di un impianto:

“gli impianti devono occupare in maniera produttiva almeno il 20% della superficie concessa al momento iniziale (entro 6 mesi dal rilascio) e il 40% entro 36 mesi dal rilascio”




Fig. 3 Rappresentazione percentuale delle concessioni demaniali in base alla destinazione d'uso dell'area.

Alla luce di quanto illustrato finora, al fine di venire incontro alla sempre maggiore richiesta di specchi acquei, con la proposta contenuta nel presente piano la Regione Marche intende aumentare da 21.560 a 83.510 Km² (Fig. 3) le aree messe a disposizione per l'installazione di attività di maricoltura, con un incremento di 61.950 Km² rispetto alla situazione attuale.




Fig. 3 Confronto fra l'attuale superficie concessa e il possibile sviluppo con le aree previste dal piano.

2.2 - Le azioni della Regione dal 2000 ad oggi

La Giunta Regionale è intervenuta a sostegno del settore attraverso il I° Piano triennale regionale per la Pesca e si sta apprestando a farlo nuovamente nel successivo piano di settore.

Nel I° Piano era stato evidenziato che:

“L’acquacoltura regionale stenta a decollare soprattutto a causa delle sfavorevoli caratteristiche geomorfologiche del fondale e delle fasce costiere”

dato che la mancanza di lagune, di insenature naturali o comunque di luoghi riparati, non permette di installare impianti “sicuri”, in quanto la collocazione in mare aperto espone l’impianto a rischio di avversità marine.

In ogni caso il piano prosegue dicendo che:

“Nonostante tali problemi è convinzione comune che lo sviluppo di tale settore è indispensabile per il sostegno dell’economia ittica e per superare le attuali problematiche di produzione e di lavoro...”

“Pertanto la Regione Marche intende incentivare il comparto promuovendo le seguenti iniziative:

- *ampliamento degli impianti di mitilicoltura in mare aperto tramite iniziative volte a potenziare la produzione e ridurre le problematiche connesse alla contaminazione da biotossine algali, tramite la diversificazione delle tecnologie e delle specie alternative;*
- *realizzazione di nuovi impianti in mare aperto che prevedano sistema integrati di allevamento;*
- *realizzazione di nuovi impianti ai terra, ammodernamento degli esistenti, per l’allevamento di specie marine che prevedano l’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale;*
- *realizzazione o ammodernamento degli impianti a terra per specie di acqua dolce, per adeguamento normativi, igienico-sanitari e per la diversificazione della produzione regionale;*

Quindi già il primo Piano regionale si poneva come obiettivi l’incentivo dell’acquacoltura in generale e della maricoltura in particolare ai fini di un incremento della produzione ittica, della creazione di nuove prospettive occupazionali,

dell'integrazione del reddito per gli addetti alla pesca e della riconversione di parte degli occupati.

La Giunta Regionale è inoltre intervenuta, di fronte all'impasse giuridico-amministrativa creatasi a seguito al processo di decentramento delle funzioni dello Stato in virtù del D.P.R. 616/77 e del D.lgs 112/98, attivandosi per sbloccare la situazione assumendosi direttamente la funzione di rilascio delle concessioni demaniali marittime per attività di maricoltura e di ricerca scientifica correlata alla pesca-acquacoltura.

Infatti con proprie deliberazioni nn. 537 del 12.03 .02 e 1461 del 02.08.02 , La Giunta ha stabilito che tale competenza resta a livello regionale e che, a partire dal 2002, viene gestita dalla struttura regionale competente in materia di pesca, al fine di uniformare, semplificare e velocizzare le necessarie procedure di rilascio di concessioni demaniali marittime , in modo che gli specchi acquei possano essere seguiti da un unico soggetto regionale chiamato a specializzarsi in tal senso.

3 - LE ESIGENZE DI SVILUPPO

A partire dalla stessa Commissione Europea, è crescente l'attenzione verso l'acquacoltura, dovuta a più fattori già accennati in premessa:

- la crescente domanda di prodotto ittico
- il deficit commerciale europeo e mercati favorevoli
- la riduzione dello sforzo di pesca
- la riduzione delle risorse alieutiche
- la riconversione degli addetti al settore
- incremento quali-quantitativo del settore

Da parte della Commissione Europea è stata sviluppata un'articolata strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura, il cui scopo fondamentale è quello di mantenere tale settore competitivo e produttivo nel lungo periodo.

Gli obiettivi comunitari sono:

- creare un'occupazione stabile e duratura, in particolare nelle zone dipendenti dalla pesca;
- garantire al consumatore la disponibilità di prodotti sani, sicuri e di qualità, promuovendo livelli elevati di salute e benessere degli animali allevati;
- sostenere un'attività eco-compatibile;
- portare il tasso di crescita della produzione UE al 4% annuo, in particolare per molluschi, nuove specie e produzioni biologiche;
- mirare alla produzione di specie ittiche autoctone non oggetto di massiva produzione;

A tale scopo la UE si è impegnata a mantenere gli aiuti strutturali al settore, in particolare per l'ammodernamento degli impianti esistenti e lo sviluppo di tecnologie "pulite".

Nonostante la UE sia deficitaria nel suo complesso nella produzione dei prodotti dell'acquacoltura, si sta adoperando per incentivare lo sviluppo del settore aprendo nuovi mercati, integrando le fasi della produzione e distribuzione, sviluppando nuovi strumenti per raccogliere e analizzare i dati sulla produzione e la commercializzazione, stimolando la domanda con opportune campagne promozionali e di qualità.

La UE si propone di incrementare l'occupazione in acquacoltura creando 8.000-10.000 posti di lavoro tra il 2003 e il 2008, anche attraverso incentivi alla formazione professionale e alla presenza femminile, soprattutto perché all'acquacoltura viene riconosciuto un ruolo fondamentale per invertire la tendenza al declino socio-economico di diverse comunità costiere.

Nondimeno la UE si rende conto che un tale impulso determina una crescente richiesta di aree adeguate, la cui reperibilità è fattore di conflittualità.

Per risolvere i conflitti di "spazio" la UE indica le seguenti strade:

- promuovere l'uso di piani di gestione integrata delle zone costiere;
- migliorare le tecnologie di allevamento in alto mare sia per i pesci che per i molluschi;
- sviluppare i sistemi chiusi a ricircolo per gli impianti a terra.

Occorre contemporaneamente ridurre gli impatti ambientali negativi, attraverso il controllo sull'introduzione di specie alloctone ed attivando opportuni meccanismi di prevenzione volti a ridurre al minimo il rilascio di nutrienti e sostanze inquinanti.

Dal punto di vista delle garanzie offerte al consumatore, la UE sta producendo il massimo impegno per migliorare la sicurezza dei prodotti dell'acquacoltura, attraverso una revisione della normativa farmaceutica, una riformulazione della normativa sull'igiene alimentare e sulla salute degli animali.

Nonostante questo chiaro e convinto sostegno all'acquacoltura, da parte della Commissione europea il bilancio nel 6° Programma quadro comunitario (2000-2006) è piuttosto limitato e prevede il finanziamento di grandi progetti nei settori dell'impatto ambientale, sugli aspetti sanitari di pesca e molluschi, la protezione dei consumatori e la qualità dei prodotti.

Dato che non sono previsti ulteriori fondi fino al 2006, si rende necessario utilizzare al meglio quelli già previsti nell'ambito della programmazione SFOP – Misura 3.2 – acquacoltura e maricoltura – che per le Marche ammontano nel sessennio 2000-2006 a 1,085 M€ sviluppanti investimenti per 2,714 M€, ai quali si possono aggiungere risorse derivanti dalla Misura 4.6 – Azioni innovative – con cui è possibile erogare finanziamenti al 70% per progetti di ricerca applicata, miranti a ricercare

nuove metodiche di allevamento che magari consentano di aprire nuove prospettive di allevamento nella nostra regione.

Gli stessi Piani triennali nazionali, succedutisi a partire dalla L. 41/82 in poi, hanno sempre individuato tra i loro obiettivi lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre, senza tuttavia precisarne al meglio gli strumenti attuativi ed una loro diversificazione in ambito locale.

Per esempio, a livello regionale, nonostante ci siano alcuni impianti attivi da diversi anni, è molto probabile che ci sia un certo bisogno di formazione, soprattutto mirata a chi intraprende per la prima volta tale attività; formazione che affronti argomenti diversi: aspetti giuridico-normativi in campo sanitario ed ambientale, aspetti tecnici ed innovativi, conoscenze di marketing. Il tutto volto ad ottimizzare le potenzialità dei vecchi e nuovi impianti, a ottenere produzioni concorrenziali non solo in termini di prezzi e qualità ma anche capaci di fornire garanzie sul rispetto dell'ambiente e sulle capacità produttive, che dovranno essere adeguate ai picchi di richiesta del mercato.

4 - DEFINIZIONE DELLE ZONE E DELLE AREE

Quale primo importante passo verso una gestione razionale ed integrata della fascia costiera, il presente piano propone di riservare ben delimitate ZONE di mare alle sole attività di acquicoltura.

Tale proposta, pur sembrando una sottrazione di spazi oggi destinati all'esercizio della pesca professionale mira ad un confinamento e una concentrazione degli impianti, oggi distribuiti in maniera sparsa ed indiscriminata. Il posizionamento in ben delimitate superfici si prefigge nel medio-lungo periodo, di orientare lo sviluppo e ridurre gli attriti tra le varie tipologie di utenti.

Nondimeno la collocazione di concessioni demaniali per attività di acquicoltura in zone ben delimitate garantisce i seguenti vantaggi:

- differenziazione tra le aree destinate alla pesca e all'acquicoltura
- gestione più razionale e minor intralcio alla navigazione
- creazione di aree interdette alla pesca e quindi di ripopolamento ittico (nursery)
- maggiore facilità di razionalizzazione dei controlli sanitari sulle acque e sul prodotto

Gli elementi evidenziati fanno convergere verso l'individuazione di predefinite e ben delimitate zone marine dedicate all'attività di acquicoltura e ricerca scientifica.

4.1 – Principali requisiti delle zone destinate alla maricoltura

Tali ZONE sono tenute al rispetto dei seguenti requisiti:

- essere situate al di là delle due miglia dalla linea di costa, generalmente identificata come limite per la pesca delle vongole, molluschi in genere, calo di nasse e cogolli.
- rientrare con il limite esterno entro la linea delle tre miglia (zona di pesca dello strascico)
- essere alla distanza di 2 miglia (3,7 km) dalle foci dei fiumi, 2 miglia dall'imboccatura dei porti, 2 miglia da discariche marine situate a nord rispetto alla zona e 1 miglio rispetto a discariche situate a sud.
- essere distanti almeno 1 miglio da zone interessate dalle rotte di navigazione;

- essere idonee dal punto di vista della qualità e delle condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto dell'eventuale pianificazione regionale in materia;
- distanza da barriere artificiali sommerse costruite da enti pubblici, salvo diverse prescrizioni delle autorità marittime, pari a 200 m (0,108 miglia) ;
- profondità minima del fondale pari a metri 12 su tutta l'area.

Nel caso in cui due o più requisiti/vincoli si sovrappongano, è da applicare quello più restrittivo.

Tali zone sono circondate da un'area di rispetto dell'ampiezza di 100 m (0,054 miglia), al cui interno sono consentiti il transito e le sole attività scientifiche, ma sono vietate tutte le altre attività di pesca o prelievo.

All'interno di ogni zona saranno previsti corridoi di passaggio di ampiezza pari a 0,25 miglia (0,5 Km) e disposti quando possibile perpendicolarmente alla costa e in maniera uniforme rispetto al lato lungo dell'area.

4.2 – La suddivisione delle zone

All'interno delle zone il piano prevede una ripartizione, ossia una suddivisione in parcelle, di seguito denominate AREE, le quali sono date in concessione per attività di maricoltura o ricerca scientifica. Tali aree non possono essere destinate ad alcun genere di pesca.

Tra una area in concessione e l'altra deve esserci una distanza di 100 metri (0,05 miglia) lungo tutto il perimetro interno, in modo da creare dei corridoi di passaggio, necessari per il transito degli operatori e delle autorità preposte al controllo o autorizzate.

All'interno di tali corridoi possono circolare esclusivamente imbarcazioni dei titolari di concessioni, le unità autorizzate della ricerca scientifica, delle autorità pubbliche e le unità preposte al controllo.

Ciascun concessionario deve limitarsi a percorrere la minor distanza tra il perimetro esterno e la propria concessione, onde arrecare il minor disturbo possibile alle concessioni adiacenti.

E' fatto divieto anche agli stessi soggetti concessionari qualsiasi attività di pesca all'interno delle aree in concessione demaniale.

4.3 - Prescrizioni per le singole aree in concessione

Le singole aree di nuova concessione verranno rilasciate su base compartimentale e dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- area massima pari ad una superficie di 1,5 Km²;
- durata massima di sei anni, rinnovabile alla scadenza;
- divieto di allevare specie alloctone, ibridi ed organismi geneticamente modificati;
- eventuali limitazioni particolari, indicate dalla ricerca scientifica, su determinate specie allevate;
- gli impianti sommersi devono essere strutturati in modo da lasciare libero uno strato sufficiente a consentire la navigazione, secondo quanto stabilito dal codice della navigazione;
- distanza di m 100 (circa 0,05 miglia) tra una concessione e l'altra;
- divieto assoluto di pesca;
- caratteristiche delle boe di segnalazione, secondo le prescrizioni di MARIFARI;
- per quanto non contemplato si richiama il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione;

Su istanza del richiedente, é possibile effettuare un ulteriore frazionamento di ciascun area, ossia concedere aree di dimensioni inferiori ricavate all'interno delle aree predefinite, purché aventi una superficie regolare e tali da non determinare un eccessivo frazionamento dell'area residua; sarà compito della struttura regionale competente determinare l'ammissibilità di simili richieste.

4.4 - Concorrenza di più domande di concessione

Nel caso di concorso di domande di concessione per la stessa area, si applica l'art. 37 del Codice della Navigazione, con la comparazione delle relative domande, al fine di valutare, *secondo un giudizio discrezionale*, le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, nel senso che tra più aspiranti deve essere prescelto quello maggiormente esponentiale degli interessi pubblici radicati nel territorio, venendo preferito quindi chi documenta la propria posizione quale miglior curatore del pubblico interesse.

Tuttavia, dato che la determinazione di precise zone di mare necessariamente porta al moltiplicarsi della possibilità di concorrenza di domande su una stessa area o su parti di area, al fine di evitare futuri pericolosi contenziosi, si rende necessario individuare i seguenti criteri di scelta:

- 1) natura del soggetto richiedente;
- 2) tipologia del progetto;
- 3) estensione dell'area richiesta;

Per una maggiore definizione dei criteri di scelta si fa riferimento al regolamento di attuazione del presente piano.

Le condizioni di concomitanza di più domande si hanno:

- quando vengono presentate alla Regione entro e non oltre 30 giorni una dall'altra (fa fede la data del timbro postale o quella del protocollo di arrivo);
- entro l'ultimo giorno utile del periodo di 20 giorni di affissione dell'istanza sull'albo pretorio dei comuni interessati in quanto prospicienti;
- entro il periodo di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del presente Piano.

Dalle presenti prescrizioni sono fatti salvi i diritti acquisiti derivanti dalle concessioni preesistenti, tuttavia le stesse ricadranno sotto i nuovi vincoli nel caso presentassero domanda di variazione riguardo la superficie (ampliamento, frazionamento).

Una volta determinate le Zone e le Aree, allo scopo di favorirne una rapida identificazione, verrà applicata una numerazione a tutte le concessioni esistenti e future, in modo da individuare facilmente ciascuna di esse.

Tale identificativo sarà costituito da un codice alfanumerico, dove la sigla identificherà il Compartimento (Ps, An, Sb) ed un numero progressivo identificherà la specifica Area in concessione (1,2, ecc); nel caso di concessioni che dovessero rimanere fuori dalle zone precostituite (impianti produttivi preesistenti o zone di specifico interesse per la ricerca scientifica), per esse si adotterà il codice FZ preceduto dalla sigla del compartimento e seguito da un numero progressivo.

4.5 - Concessioni per attività di ricerca scientifica

Quanto previsto finora per aree destinate a fini produttivi, non è applicato nel caso di specchi acquei richiesti in concessione da enti, pubblici o privati, di ricerca scientifica riconosciuti qualora dimostrino che le loro ricerche non possono essere effettuate all'interno delle zone qui definite. Gli impianti di sperimentazione non possono essere considerati a nessun titolo strutture produttive, pertanto non è concessa la commercializzazione del prodotto ottenuto in tali strutture. Gli specchi acquei richiesti non devono superare le dimensioni massime di 10.000 mq da tale dimensione in poi essi verranno assimilati alle concessioni demaniali a fini produttivi e pertanto dovranno essere localizzati solo nelle Zone destinate alla maricoltura, salvo deroghe concesse dal Servizio regionale competente.

5 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE

5.1 - Elementi per l'individuazione

Nell'ottica di evitare un'ulteriore concentrazione di superfici occupate, la quale va sicuramente a sottrarre spazi alla pesca tradizionale, è opportuno localizzare tali zone produttive secondo i seguenti criteri:

- utilizzo delle concessioni esistenti quale nucleo attorno al quale definire la zona laddove esistano le condizioni;
- rispetto dei vincoli imposti dalle Capitanerie di porto e dalle Autorità Marittime, acquisito il parere di ciascuna Commissione Consultiva Locale per la pesca. In particolare dovranno essere raccolte informazioni relative alla dislocazione delle rotte commerciali e delle zone particolarmente interessate dal diportismo;
- rispetto delle principali località turistiche costiere
- indicazioni e suggerimenti provenienti dagli istituti di ricerca che dovrebbero poter fornire dati relativi a:
 - caratteristiche dei fondali
 - entità delle varie attività di pesca nella zona di interesse
 - distribuzione e consistenza dei banchi di molluschi bivalvi oggetto di pesca
 - qualità dell'acqua nella zona di interesse

5.2 – Proposte per la localizzazione delle ZONE

Tenuto conto degli elementi fin qui esposti e riportando le varie fasi di identificazione delle zone si osserva che in origine il piano prevedeva quattro zone localizzate come segue;

Zona A, tra Pesaro e Fano (Nord I)

Zona B, tra Marotta e Senigallia (Nord II)

Zona C, al largo di P.Recanati (Sud I)

Zona D, al largo di Pedaso (Sud II)

Successivamente si è proceduto ad un primo ridimensionamento basato essenzialmente sulla riduzione del lato corto perpendicolare alla costa e sull'allungamento del lato lungo parallelo alla costa. La modifica si è resa necessaria dato che le zone con la loro forma originaria presentavano il lato esterno localizzato troppo a largo.

Recentemente, anche a seguito delle osservazioni pervenute dagli organismi consultivi regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 11/04, si è provveduto ad effettuare ulteriori modifiche:

A) Mantenendo sostanzialmente invariata la superficie prevista in origine, sono stati previsti un assottigliamento ed un allungamento parallelamente alla costa.

Inoltre si è provveduto all'individuazione all'interno delle zone di tre fasce, che a partire dal limite esterno delle tre miglia e procedendo verso terra sono così caratterizzate:

la prima di 700 metri (in blu negli allegati) all'interno della quale inizieranno ad essere rilasciate le nuove concessioni fino ad esaurimento dello spazio disponibile;

la fascia centrale di 500 metri (in bianco negli allegati) che rimarrà libera e non interesserà nuove concessioni al fine di creare una zona di tutela per l'esercizio delle attività legate alla piccola pesca artigianale;

la terza di 500 metri (la più prossima alla costa e in arancio negli allegati) che verrà utilizzata per il rilascio di eventuali future concessioni nel caso in cui si esauriscano gli spazi disponibili nella fascia più esterna.

Tale ridimensionamento si è reso necessario al fine di evitare il più possibile la sovrapposizione delle zone con specifiche aree di pesca, in particolare quelle dove operano le vongolare e la piccola pesca artigianale (verso costa), e quelle dove operano i battelli strascicanti (verso largo). Pertanto le ZONE dovranno essere localizzate in una fascia delimitata da:

- una distanza minima di due miglia dalla costa, allo scopo di mantenersi al di fuori delle zone comprese tra le batimetriche dei 10-12 metri. Le informazioni raccolte analizzando l'ampia bibliografia prodotta in materia da più istituti di ricerca (tra cui anche l'ISMAR-CNR), dimostrano che in tal modo rimarrebbe totalmente esclusa la fascia in cui sono presenti i banchi di vongole su cui esercitano la pesca le vongolare.
- verso largo non oltre il limite delle tre miglia. L'attività dei battelli da pesca che esercitano lo strascico si estende infatti dalle tre miglia verso il largo.

Come già accennato il rilascio delle nuove concessioni inizierà con l'occupazione degli spazi disponibili nella fascia più esterna. A seguito di un eventuale, futuro, esaurimento delle aree disponibili nella fascia esterna, verrà nuovamente esaminata la situazione e si potrà procedere: sia valutando il rilascio di ulteriori concessioni nella fascia interna, sia prevedendo (qualora dovessero sussistere le condizioni) un'ulteriore fascia al di fuori del limite delle tre miglia, come proposto anche dagli organismi consultivi regionali di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 11/04.

B) Rispetto alle versioni iniziali il piano prevede anche la presenza di zone nelle acque antistanti il promontorio del Conero, che inizialmente era stato lasciato scoperto. La modifica si è resa possibile in quanto le discariche originariamente localizzate nell'area hanno recentemente subito modifiche sia per quel che riguarda le dimensioni che la localizzazione. In particolare la zona è stata prevista in modo tale da non entrare in contrasto con la spiccata vocazione turistica della zona, che soprattutto nei mesi estivi è interessata da intenso diportismo. Inoltre, recependo le indicazioni relative al peculiare idro-dinamismo della zona fornite dagli istituti di ricerca preposti, e analizzando le esigenze degli operatori della piccola pesca e dei mitilicoltori della zona, è stata identificata una zona unica, che diversamente dalle altre non presenta fascia libera centrale.

C) Un'ulteriore modifica rispetto alla localizzazione iniziale si è resa necessaria in seguito alla comunicazione da parte della Capitaneria di Porto competente relativa alla presenza di un'area adibita a Rada di ancoraggio di battelli commerciali, antistante il porto di Pesaro. Pertanto allo scopo di non ostacolare il traffico dei battelli e per assicurare le opportune condizioni di sicurezza, un segmento delle zone previste è stato spostato più a nord, al di sopra della barriera artificiale antistante Montecastellaro.

D) Sempre dietro suggerimento delle Capitanerie di Porto e allo scopo di garantire le opportune condizioni di sicurezza per la navigazione (compresa quella da diporto) sono state inserite delle opportune interruzioni delle zone previste in corrispondenza dei porti di Fano e Senigallia.

Cartografia allegata

Nelle tavole cartografiche allegata viene illustrata la distribuzione delle zone (Allegati 1, 2, 3, 4, 5) rispetto alle concessioni già esistenti (in nero), alle discariche (in verde), alle barriere artificiali (in rosso) e le altre zone di divieto alla pesca (in giallo).

6 - CONCLUSIONI

A seguito degli elementi esposti, possiamo concludere che il presente Piano per la gestione della concessioni demaniali marittime, si traduce di fatto, in un Piano per le attività di mitilicoltura, cui eventualmente si vanno ad aggiungere specchi acquei per attività di ricerca scientifica.

Considerando che esiste un'interazione tra acquacoltura e ambiente, che si rivela generalmente positiva nel caso di colture estensive, e considerando che l'acquacoltura estensiva, nella quale è inclusa la molluschicoltura, dà un contributo positivo all'economia e all'occupazione e favorisce la pianificazione di una gestione integrata di attività economiche sostenibili nelle zone costiere, la Regione Marche intende far propria la strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea e quindi, utilizzando le risorse comunitarie messe a disposizione con i fondi SFOP, ritiene non solo necessario ma anche urgente intervenire con un piano volto alla regolamentazione, onde poter promuovere il settore.

Un potenziamento della mitilicoltura marchigiana, oltre agli auspicati benefici in termini di occupazione o riconversione, dovrebbe portare indubbi vantaggi economici all'indotto, data la sua favorevole ricaduta su altri settori (industriale) e in una prospettiva di medio termine potrà vedere la regione trasformarsi da importatrice ad esportatrice di mitili.

Questo processo dovrà comunque essere equilibrato, dovrà quindi conciliare le esigenze di tutte le componenti produttive (turismo, pesca), onde evitare conflitti sociali ed eccessi di produzione.

Sarà pertanto importante evitare l'installazione di impianti che, per dimensione dei manufatti o caratteristiche dei cicli produttivi, producano rilevanti impatti sotto il profilo paesistico-ambientale o che risultino non armonizzabili con il contesto socio-economico in cui verrebbero ad essere inseriti.

Grande attenzione dovrà poi essere rivolta al pieno rispetto delle normative ambientali e sanitarie. In particolare la Regione Marche potrà avvalersi di un'azione di monitoraggio coordinando l'attività di istituti di ricerca competenti. L'istituzione di zone in cui andranno a concentrarsi gli impianti di acquicoltura, determinerà la necessità di monitorare costantemente non solo i parametri caratteristici della colonna d'acqua, ma anche quelli propri del fondale, come ad esempio le caratteristiche del sedimento e delle comunità bentoniche ad esso associate.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice della Navigazione , titolo II artt. 28-61, demanio marittimo
- Regolamento del Codice della Navigazione, artt. 5-58 e art 524, concessioni demaniali
- D.P.R. 616/1977, art.59 – delega alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo e sulle aree demaniali.
- D.lgs. 31.03.1998 n.112, art.105 lett.L – rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo – e sue modificazioni .
- Legge 21 maggio 1998, n.164
- L.R. 17 maggio 1999, n.10 , art.31 - delega ai Comuni le funzioni in materia di demanio marittimo.
- Legge 16 marzo 2001 n.88 – nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime- art. 10 .
- D.G.R n. 537 del 12.03.02 - criteri regionali per il rilascio di concessioni demaniali marittime per utilizzo di specchi acquei.
- D.G.R. 1461 del 02.08.2002 , sostituyente la DGR 537.
- Decreto n. 553 del 28.08.02 di approvazione della modulistica regionale al fine del rilascio di autorizzazioni per l'utilizzo dei beni del demanio marittimo per attività di acquacoltura o correlate.
- Pareri acquisiti agli atti.


BIBLIOGRAFIA

- C. Froglià, B. Antolini, E. Arneri, M.E. Gramitto, M. La Mesa, R. Polenta. (1998). Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto nel periodo 1984-1997. *Biologia Marina Mediterranea* Vol. 5-Fasc. 3 – (Parte Prima).
- C. Froglià, R. Polenta, E. Arneri, B. Antolini. (1998) Osservazioni sulle fluttuazioni del reclutamento di *Anadara inequivalvis* (Brughiere, 1789) e *Chamelea gallina* (L., 1758) nel medio Adriatico. *Biologia Marina Mediterranea* Vol. 5-Fasc. 1 – (Parte Prima).
- C. Froglià. (2000). Il contributo della ricerca scientifica alla gestione della pesca dei molluschi bivalvi con draghe idrauliche. *Biologia Marina Mediterranea* 7 (4): 71-82.
- Ministero Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima. (1989). Relazione finale per il triennio 1984-1986. Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto. Unità operativa Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (C.N.R) – Ancona. Responsabile: Dr. Carlo Froglià.
- Ministero Marina Mercantile, Direzione Generale Pesca Marittima. (1990). Relazione finale per il 1987. Valutazione della consistenza dei banchi di vongole nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto. Unità operativa Istituto di Ricerche sulla Pesca Marittima (C.N.R) – Ancona. Responsabile: Dr. Carlo Froglià.


ALLEGATO 1




ALLEGATO 2



ALLEGATO 3



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5

